

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-992 del 01/03/2019
Oggetto	OGGETTO: L.R. N. 7/2004 - CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DI DIFESE SPONDALI E RELATIVA OCCUPAZIONE AD USO CANTIERE SUL TORRENTE TIDONE IN COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE (PC) CONCESSIONARIO: CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA.- CODICE SISTEB: PC18T0054
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1025 del 01/03/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno uno MARZO 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. N. 7/2004 - CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DI DIFESE SPONDALI E RELATIVA OCCUPAZIONE AD USO CANTIERE SUL TORRENTE TIDONE IN COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE (PC)

CONCESSIONARIO: CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA.- CODICE SISTEB: PC18T0054

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- la Legge n.37 del 5 gennaio 1994;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, e la L. R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 895 del 18/6/2007, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 173 del 17/02/2014;
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- le deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 con cui sono state conferite alla sottoscritta Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA :

- l'istanza, assunta al prot. ARPAE n° 11280 in data 11/07/2018, con cui il CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA (C.F. 91096830335) con sede a Piacenza – Strada Val Nure n° 3, in persona del rappresentante titolato alla firma degli atti sig. Fausto Zermani, ha domandato, ai sensi della L.R. n° 7/2004, la concessione per l'occupazione di area demaniale del torrente Tidone necessaria alla realizzazione di opere di difesa idraulica per la messa in sicurezza di condotta irrigua;

VISTI gli elaborati allegati alla suddetta domanda;

ACQUISITO, con note assunte al prot. ARPAE n°18443 del 28/11/2018 e n° 10577 del 22/01/2019, il parere favorevole con prescrizioni dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Affluenti Po;

VERIFICATO che il richiedente Consorzio:

- in data 25/02/2019 ha versato l'importo di € 75,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- in data 18/01/2019 ha versato l'importo di € 250,00 a titolo di deposito cauzionale, mediante bonifico bancario intestato a Regione Emilia Romagna – Presidente Giunta Regionale;
- in data 18/01/2019 ha versato l'importo di € 127,90 a titolo canone per caratterizzazione mediante bonifico bancario intestato a regione emilia romagna – canoni di concessione per l'utilizzo di demanio idrico;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

DATO ATTO del parere di regolarità amministrativa della presente determinazione;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:

A) di rilasciare, per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, al CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA (C.F. 91096830335) con sede a Piacenza – Strada Val Nure n° 3, la concessione per l'occupazione di aree demaniali del torrente Tidone per la realizzazione di opere di difesa spondale e attività di cantierizzazione, così come descritte negli elaborati tecnici depositati presso l'Agenzia concedente che, pur non essendo materialmente allegati alla determinazione, ne costituiscono parte integrante;

B) di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DA' ATTO CHE

- per ogni effetto di legge, la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;
- la presente determinazione dirigenziale e i relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- si provvederà in merito agli "obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" con gli adempimenti di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 25.01.2016;
- Il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del T.U. 131/86, come specificato dalla circolare del Ministero delle Finanze della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia n° 44616 del 27.07.1999;
- si provvederà a trasmettere copia della presente determinazione all' Agenzia Regionale per la sicurezza Territoriale e la Protezione Civile -di Protezione Civile - Servizio Area Affluenti del Po" per quanto di competenza.

**firmato digitalmente dalla Responsabile S.A.C.
Dott.ssa Adalgisa Torselli**

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione, rilasciata al CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA (CF: 91096830335) con sede in Piacenza – Strada Val Nure,3 , ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n.7 del 14 aprile 2004.

Art. 1

Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto l'occupazione di aree demaniali del torrente Tidone per la realizzazione di opere di difesa spondale consistenti in scogliera in massi e repellenti in gabbioni, così come descritto negli elaborati agli atti di questa Struttura, nonché per l'occupazione temporanea con pista e allestimento cantiere;

Identificazione catastale delle aree demaniali interessate:

OPERE DI DIFESA: dal mappale/frontera mappale 48 al mappale/frontera mappale 52 del fg. 3 del N.C.T. del Comune di Pianello Val Tidone:

OPERE DI CANTIERIZZAZIONE : fronte mappali 106 e 128 del fg. 46 del N.C.T. del comune di Borgonovo Val Tidone

Art. 2

Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al 31/12/2038 per quanto concerne le opere idrauliche da realizzarsi, mentre ha efficacia sino al 30/06/2019, sempre a decorrere dalla data della presente, per quanto riguarda l'occupazione demaniale per l'esecuzione dell'opera medesima.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n° 7/2007, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Art. 3

Revoca e/o decadenza

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

La revoca della concessione, comporterà l'obbligo di rimettere, a totale cura e spese del concessionario, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dalla Struttura concedente.

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;

Articolo 4

Canone , cauzione e spese

1) La concessione è subordinata al pagamento del canone relativo all'occupazione temporanea di cantiere valutato in € 127,90;

2) L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari ad € 250,00;

3) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5

Obblighi e condizioni generali

1) Il concessionario non deve apportare alcuna variazione sostanziale alle opere concesse, così come individuate negli elaborati grafici agli atti di questa Struttura ed alle planimetrie allegate, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente e dell'Autorità idraulica.

2) Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente e /o dall'Autorità idraulica a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

A tal proposito il concessionario è tenuto a concordare con l'autorità idraulica le modalità esecutive delle opere con particolare riferimento alla prescrizione di cui al successivo art. 6.

Il concessionario è altresì tenuto a dare comunicazione dell'inizio e fine lavori all'amministrazione concedente ed all'autorità idraulica.

3) E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali e cose, restando le Amministrazioni concedente e idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale. Resta dichiarato e stabilito che danni comunque prodotti da eventi naturali quali piene alluvionali, erosioni ecc. sulle aree oggetto del presente atto, non potranno in nessun caso dare ragione a richiesta di risarcimento e di modifica dei patti accettati dal concessionario.

4) Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

5) Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

- la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- la conservazione dei beni concessi;

-la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione, segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

6) Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

7) Trattandosi di lavori da eseguirsi in alveo fluviale il Consorzio richiedente ha l'obbligo di verifica giornaliera delle previsioni di piena attraverso i bollettini rilasciati dagli organi preposti e consultabili sul sito della Protezione Civile della Regione Emilia Romagna <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/homepage> e dovranno essere adottate, a totale responsabilità, carico e spesa del richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela delle maestranze ivi operanti.

8) Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

Art. 6

Prescrizioni derivanti dal nulla osta idraulico assunto al prot. ARPAE n° 18443 del 28/11/2018:

1) La lunghezza dei repellenti dovrà essere ridotta di 5 mt.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.